REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO

La Corte in persona dei Magistrati
Dott. Giuliana Melandri Presidente estensore
Dott. Paolo Viarengo Consigliere
Dott. Maria Grazia Cassia Consigliere
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa Rg. 131/2022 promossa da:

MONICA DE VINCENZI (CF : DVNMNC66B52C621C)
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Mariagrazia GAMMAROTA (cod.fisc.: GMM MGR 63B41D969G, pec: studio@pec.avvocatogammarota.it) e Manuela DELLEPIANE (cod. fisc.: DLL MNL 64E69D969P, pec: manuela.dellepiane@ordineavvgenova.it), ed elettivamente domiciliata in Genova alla via XX Settembre 32-11, fax 010 - 590.863, giusta procura in calce all' atto di appello

appellante

C O N T R O

ASL 4 CHIAVARESE 01038700991 (CF: 01038700991)
difesa e rappresentata dall'avv. Luigi COCCHI (C.F. CCC LGU 46T19D969E – fax 010 54.19.94 – pec: luigi.cocchi@ordineavvgenova.it) e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Genova, Via Macaggi 21/8, in forza di procura in calce alla memoria difensiva in appello

appellata

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l' appellante:

"Conclusioni "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del gravame avanzato e in parziale riforma della sentenza in epigrafe N. 677/2021 del Tribunale di Genova pubblicata il 04/01/2022, non notificata, per tutte le ragioni sopra esposte, previa, occorrendo, ammissione delle istanze istruttorie proposte in primo grado ed infra ritrascritte:

-accertato lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni superiori al contratto in essere della stessa ed afferenti l'inquadramento superiore nella categoria B, del C.C.N.L. comparto sanità, condannare, per l'effetto, la ASL 4 CHIAVARESE, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, per il periodo quinquennale considerato dal 01/01/2015 alla data del 31/12/2019, come calcolate dal CTU Dott. Alessio Arvigo nella perizia depositata il 06/08/2021, quale Ipotesi B, tenuto conto della progressione orizzontale già ottenuta dalla dipendente in quel periodo, per un importo complessivo di € 7.557,16 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo e così, tolto l'acconto già pagato nelle more dalla Azienda convenuta, condannare quest'ultima al pagamento del residuo importo di € 4.326,10 , sempre oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo. - Con condanna alle spese di lite di entrambe i gradi di giudizio in favore dei sottoscritti legali antistatari e con ogni altro conseguenziale effetto di legge. Si reiterano, laddove ritenuto, le istanze istruttorie già svolte in primo grado. Salvis iuribus."

Per l' appellata :

"Si chiede e conclude per il rigetto dell'appello proposto da DE VINCENZI Monica siccome inammissibile e/o infondato e, quindi, per la conferma della sentenza appellata. Vinte le spese del grado."

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

La Sig.ra Monica DE VINCENZI ha impugnato la sentenza n. 677/2021 resa dal Tribunale di Genova-sez. Lavoro, con cui il Giudice del Lavoro ha solo parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Monica De Vincenzi ed ha condannato la ASL 4 Chiavarese a corrisponderle, a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni di livello B del CCNL Comparto Sanità, un minor

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97

importo rispetto a quello richiesto in ricorso, pari ad euro 3.231,02, oltre accessori di legge, compensando per un terzo le spese di lite e condannando l' azienda sanitaria a rifonderle la frazione residua liquidata in complessivi euro 1.200,00 , oltre accessori.
Il Tribunale, pur ritenendo che la ricorrente avesse svolto mansioni superiori inquadrabili nel livello B del predetto CCNL, avendo la stessa svolto in via abituale e prevalente attività amministrative tipiche del c.d. coadiutore amministrativo, ha tuttavia recepito i conteggi alternativi predisposti dal CTU che non hanno tenuto conto della c.d. progressione orizzontale all'interno dell'area di inquadramento, in assenza di qualsiasi allegazione da parte della lavoratrice del proprio diritto all' avanzamento nell' ambito della medesima categoria, trattandosi di promozioni per nulla automatiche.

Con un unico articolato motivo la sig.ra DE VINCENZI ha ritenuto che il giudice avesse errato ad interpretare il disposto di cui all' art. 35 del CCNL Comparto sanità 1998-2001 dove al punto a) prevede che la progressione economica orizzontale si verifica : *" per i passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva previa valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale*".
Al riguardo, l' appellante ha evidenziato come, pur avendo limitato la domanda nell' ambito del periodo quinquennale (2015-2019) per mere ragioni prescrizionali, ella aveva ininterrottamente svolto le stesse mansioni afferenti la superiore categoria B sin dal 08/11/2010, quando venne assegnata al Desk dell'accoglienza dell'Ospedale di Sestri Levante. La stessa era inoltre una delle dipendenti con maggiore anzianità di servizio, essendo stata assunta dalla ASL il 12 marzo del 2002, quindi ormai da 20 anni, circostanza pacifica e non contraddetta da parte avversa.
Altresì, era circostanza pacifica tra le parti che costei, dalla data della assunzione alla presentazione del ricorso, aveva ottenuto dalla Azienda Sanitaria convenuta complessivamente due progressioni orizzontali dal livello A semplice al livello A1 per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2016 e dal livello A1 al livello A2 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019; inoltre dopo il deposito del ricorso (da gennaio 2022) aveva ottenuto il livello A3.
Ciò era avvenuto a fronte dello sviluppo delle proprie competenze professionali, delle mansioni, dei compiti e delle responsabilità assegnatele nonché dei risultati individuali e collettivi rilevati, proprio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97

d.lgs. n. 150/2009 richiamato dal giudice di prime cure ma di cui erroneamente la sentenza qui impugnata non aveva tenuto conto.
Pertanto, le due progressioni economiche orizzontali attribuitele dalla ASL 4 nella (errata) categoria A dovevano essere considerate anche nella (corretta) categoria B, perché, in caso contrario, si arrivava al paradosso di avere un peggioramento della retribuzione in precedenza goduta dalla ricorrente, anche rispetto a colleghe più giovani e svolgenti le sue stesse mansioni.
L' appellante ha fatto poi presente come in altri procedimenti analoghi e conclusisi con esito favorevole, il Tribunale di Genova aveva salvaguardato la progressione orizzontale già ottenuta, con conseguente pagamento delle differenze retributive maturate (Sentenza Trib. Genova n.897-2021 e Sentenza Trib. Genova n.39-2022).
Ad ulteriore supporto, l' appellante ha richiamato la relazione del Dott. Ottavio Gonano del 03/03/2022 (ALL. 4) che ha chiarito come le valutazioni positive (risultati ottenuti, professionalità, impegno e qualità delle prestazioni) conseguite dalla lavoratrice per il riconoscimento della progressione orizzontale nella cat. A) comportavano il diritto alla medesima progressione orizzontale nella superiore cat. B).
Nello stesso senso, l' appellante ha richiamato anche le CTU depositate in altre cause promosse da colleghe nella sua stessa situazione che hanno riconosciuto tali avanzamenti. (ALL.5).
Alla luce di quanto sopra, la sentenza appellata era errata laddove non aveva riconosciuto alla sig.ra De Vincenzi le differenze economiche calcolate (quale ipotesi B) dal CTU Dott. Arvigo nella categoria B tenendo conto di un livello economico paritetico a quello già conseguito nella categoria A; e ciò proprio in base ai presupposti di diritto di cui all'art. 35 del CCNL Comparto Sanità del 07/04/1999 secondo cui *"i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno per tutti i lavoratori",* nonché alla luce dell'art. 3 del CCNL personale comparto sanità del 10/4/2008, che prevede il riconoscimento del livello retributivo superiore ai dipendenti in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a 24 mesi.
Se il Giudice di primo grado avesse tenuto in debito conto detta normativa ed avesse proceduto alla sua applicazione, avrebbe concluso nel senso che deve riconoscersi alla ricorrente la progressione economica orizzontale all'interno della categoria B, con le relative e conseguenti differenze retributive.
Per le ragioni sopra specificate la sig.ra DE VINCENZI ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui non aveva riconosciuto alla stessa la

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97

progressione economica orizzontale già ottenuta all'interno della (errata) categoria A nella (corretta) categoria B e conseguente condanna della ASL4 Chiavarese al pagamento delle differenze retributive come calcolate in primo grado dal CTU Dott. Alessio Arvigo nella ipotesi B del proprio elaborato che comporta differenze retributive capitali di euro 7.557,16; conteggi ritenuti corretti da entrambi i CTP delle parti in causa.

Al riguardo, ha poi precisato che nelle more la ASL 4 Chiavarese aveva provveduto al pagamento dell'importo riconosciuto nella sentenza di primo grado pari (per sola quota capitale) ad euro 3.231,02; importo da considerarsi quale acconto sul maggior dovuto.

Ha quindi chiesto il pagamento del residuo importo di euro 4.326,10, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.

Si è costituita in giudizio la ASL 4 Chiavarese, chiedendo il rigetto dell' appello ed eccependo tra l' altro che la lavoratrice - in sede di note conclusive in primo grado - aveva inammissibilmente modificato le conclusioni del ricorso inserendo l'inciso *"ovvero altro livello economico sempre afferente la categoria B, anche alla luce di eventuale espletanda CTU".*

§§§

E' incontrovertibile tra le parti che la sig.ra De Vincenzi abbia svolto mansioni superiori rispetto alla categoria A attribuitale e più specificamente corrispondenti alle declaratorie della categoria B – profilo professionale Coadiutore amministrativo – di cui al CCNL del personale del comparto sanità del 7 aprile 1999, avendo il Tribunale respinto la domanda volta ad ottenere le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni di livello B super (coadiutore amministrativo esperto), trattandosi di un livello interno alla categoria B che richiede requisiti di coordinamento di altri lavoratori e una particolare specializzazione non emersi in causa.

Il fatto che in sede di conclusioni scritte nel giudizio di primo grado la ricorrente aveva modificato le conclusioni non assume alcuna rilevanza, posto che il giudice ha rigettato la domanda volta ad ottenere il livello B super e tale capo della sentenza non è stato appellato.

Il perimetro dell' appello riguarda invece la problematica del riconoscimento della progressione orizzontale ottenuta dalla De Vincenzi nella inferiore categoria A, di cui il Tribunale non ha invece tenuto conto, sostenendo che si trattava di

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97

avanzamenti non automatici e che la ricorrente non aveva allegato alcunché in ordine alla sussistenza dei presupposti per il loro riconoscimento.

La disciplina relativa alla progressione orizzontale è stata correttamente richiamata nella motivazione della sentenza impugnata.

L'art. 23 d.lgs. n. 150/2009 dispone che "*le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, [come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,] sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione".*

L'art. 35 C.C.N.L. comparto sanità 1998-2001 conferma, a sua volta, che nel settore sanità le progressioni economiche orizzontali non sono affatto automatiche, ma condizionate al ricorrere di una serie di presupposti: "La progressione economica prevista dall'art.30, comma 1 lettera b) si attiva con la stipulazione del contratto collettivo integrativo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 comma 3 e nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 39, sulla base dei seguenti criteri da integrare in sede di contrattazione integrativa:

a) per i passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva, previa valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;

b) per i passaggi all'ultima fascia di ciascuna categoria, previa valutazione selettiva basata sugli elementi di cui al precedente punto a), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto:

- del diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e di inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;
- del grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, con disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata per l'effettuazione di esperienze professionali plurime collegate alle tipologie operative del profilo di appartenenza;
- dell'iniziativa personale e della capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro ovvero richiedano la definizione in piena autonomia di atti aventi rilevanza esterna".

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97

Ritiene la Corte di condividere quanto affermato dal Tribunale in ordine alla non automaticità delle progressioni orizzontali in quanto da attribuirsi selettivamente ad una quota limitata di dipendenti, in base alle risorse disponibili dell'amministrazione, tenuto conto di una serie di valutazioni sulla proficuità del rendimento lavorativo.

Tuttavia, la successiva argomentazione secondo cui la ricorrente nulla avrebbe dedotto in ordine ai presupposti per il riconoscimento di tali avanzamenti non tiene conto del fatto che è pacifico in causa che la stessa abbia effettivamente ottenuto, dall' assunzione al deposito del ricorso introduttivo, il passaggio alla prima e alla seconda fascia retributiva, seppur nell' ambito della inferiore categoria A attribuitale.

Tale circostanza induce a ritenere che la De Vincenzi aveva certamente i requisiti per il conseguimento delle due progressioni orizzontali di cui ha chiesto tenersi conto per il calcolo delle retribuzioni parametrate alla superiore categoria B, senza alcuna necessità di allegare o provare i relativi presupposti, in quanto la stessa aveva già ottenuto nel 2015 il passaggio alla prima fascia e nel 2017 il passaggio alla seconda fascia.

Avrebbe dovuto eventualmente essere la ASL ad eccepire che i due passaggi di fascia riconosciuti alla lavoratrice valessero esclusivamente per la inferiore categoria A e non per la superiore B, ma sul punto l' azienda sanitaria nulla ha dedotto; al contrario deve ritenersi che la valutazione positiva che ha comportato il riconoscimento delle due progressioni in capo alla odierna appellante sia avvenuta tenuto conto dell'impegno profuso proprio nello svolgimento delle superiori mansioni di categoria B. così come incontrovertibilmente accertate dal Tribunale.

Tale ricostruzione ha poi una sua logica di giustizia sostanziale : sarebbe infatti assurdo che, pur riconoscendosi il diritto della lavoratrice ad essere retribuita con il trattamento previsto per la categoria superiore per aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle corrispondenti al proprio inquadramento, la stessa venisse poi penalizzata dall'azzeramento della progressione orizzontale già riconosciuta nella categoria inferiore attribuitale.

Si ribadisce infatti che la valutazione che ha portato l' azienda sanitaria a riconoscere i due passaggi di fascia in capo alla lavoratrice è stata effettuata tenuto conto dei risultati quantitativi e qualitativi raggiunti dalla stessa nello svolgimento delle superiori mansioni svolte negli anni 2015 e 2017 che il Tribunale ha riconosciuto come corrispondenti alla categoria B; pare dunque ingiusto e discriminatorio non tenerne conto ai fini della quantificazione delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori da parte

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97

di un lavoratore che ha già superato positivamente la selezione ottenendo la progressione nella categoria di appartenenza.
Ai fini del calcolo delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento delle mansioni superiori si deve quindi tener conto di tali progressioni, nel senso che il percepito dev' essere detratto dal trattamento previsto per gli impiegati di cat. B fascia B1 per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2016 e cat. B fascia B2 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019.
Va dunque recepito il conteggio del CTU soluzione B) che ha quantificato le differenze retributive capitali in €. 7.557,16, la cui quantificazione è stata ritenuta corretta da entrambi i CTP.
Avendo nelle more la ASL 4 Chiavarese provveduto al pagamento dell'importo riconosciuto nella sentenza di primo grado pari (per sola quota capitale) ad euro 3.231,02, l' appellata dev' essere condannata al pagamento dell' ulteriore importo di €. 4.326,10, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Per quanto riguarda le spese di lite, si rileva che il giudice del gravame che riformi, anche parzialmente, la sentenza impugnata è tenuto a regolamentarle integralmente *ex novo* in base all'esito complessivo della causa.
Infatti, in caso di riforma -anche parziale- della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, anche la statuizione relativa alle spese contenuta nella prima decisione viene ad essere travolta dalla sentenza di secondo grado.
Pertanto il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente la regolamentazione di tali spese, provvedendo con un apprezzamento unitario in base all' esito finale della lite (cfr. Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 21 gennaio 2015, n. 930), senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis Cass. 13 marzo 2013, n. 6369; id, 29 settembre 2011, n. 19880; 23 luglio 2010, n. 17351; 9 marzo 2004, n. 4778).
Nella fattispecie in esame, essendo state accolte le domande della attuale appellante in misura superiore a quella riconosciuta dal Tribunale, la ASL 4 Chiavarese dev' essere condannata a rimborsare all' appellante le spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio nella parziale misura dei tre quarti, così come liquidata in dispositivo, mentre la residua frazione di un quarto va compensata tra le parti, risultando comunque la lavoratrice soccombente sulla domanda relativa allo svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle di livello B super.

P.Q.M.

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97

La Corte, in accoglimento dell' appello, condanna la ASL n. 4 Chiavarese a corrispondere alla sig.ra De Vincenzi l' ulteriore importo capitale di €. €. 4.326,10 rispetto a quanto riconosciuto dal Tribunale e già versato dalla ASL in esecuzione della sentenza impugnata (€. 3.231,02), oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.

Condanna l' appellata alla rifusione a favore dell' appellante delle spese di lite da quest' ultima sostenute in entrambi i gradi di giudizio nella misura dei tre quarti, che liquida – per il primo grado - in complessivi €. 2.100,00, oltre spese generali , IVA e CPA e – per il secondo grado – in complessivi €. 1.600,00 oltre spese generali , IVA e CPA, con distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario.

Pone definitivamente le spese di CTU espletata in primo grado a carico dell'appellata

Genova, 19/10/2022

Il Presidente estensore
(Dott. Giuliana Melandri)

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97